

REGOLAMENTO SULL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1

Chi intende occupare il suolo pubblico con botole griglie, marquises, gradini, insegne sporgenti od in qualsiasi altro modo; esporre banchi, tavoli, vetrine, mobili, mensole, vasi da fiori ecc.; depositare materiale da costruzione, od esporre tende che discendano o sporgano sopra terreno pubblico, dovrà indirizzare analoga richiesta al Municipio, indicando lo scopo della concessione.

Alla domanda si dovrà allegare il piano di situazione della chiesta concessione.

§. L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.

Art. 2

Nell'accordare la concessione il Municipio avrà riguardo alle esigenze dell'estetica, del decoro e della viabilità. Esso determinerà la durata, l'estensione e tutte le modalità della concessione.

Art. 3

Il Municipio ha facoltà di revocare la concessione per motivi che ne rendano inopportuna la continuazione, dietro un congruo preavviso da stabilirsi nell'atto di concessione a seconda della natura della stessa.

In tal caso, potrà essere restituita ai concessionari una parte proporzionale delle tasse pagate.

Art. 4

E' riconosciuto esclusivamente ai proprietari e conduttori di negozi ed esercizi sotto i portici il diritto di esporre gratuitamente banchi o tavolini davanti al rispettivo negozio per la vendita di merci attinenti al negozio stesso, rispettivamente per il servizio dell'esercizio, alla condizione che debba sempre essere mantenuto un adeguato passaggio attraverso ogni singola arcata e lungo i portici.

L'ubicazione e l'estensione di detti banchi e tavolini, sarà fissata dal Municipio.

In occasioni straordinarie di feste, concerti ecc., il Municipio potrà permettere l'occupazione gratuita di un'area maggiore dell'usato.

Art. 5

E' proibito appendere alle chiavi trasversali e longitudinali dei portici, merci che incaglino il libero transito o possano come che sia recare molestia o danno al pubblico.

Art. 6

Le insegne, réclames ecc. da collocarsi sotto i portici sono sottoposte ai dispositivi del regolamento speciale sulle affissioni, riservati i diritti dei proprietari.

Art. 7

Le tende dovranno essere costrutte a regola d'arte e presentare la voluta solidità.
Le sbarre, le carrucole e gli ordigni in genere serventi a regolare l'altezza della tenda, saranno collocati nel muro ad altezza non inferiore ad un metro e venti dal livello del piano visibile sottostante.
La sporgenza della tenda verrà fissata caso per caso dal Municipio.
L'altezza della sbarra di sostegno non potrà essere inferiore a due metri dal suolo.
Le tende applicate all'estremità dei porticati dovranno essere aperte a forma di padiglione.

Art. 8

Le diverse concessioni sono sottoposte al pagamento delle tasse stabilite dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 9

Il pagamento delle tasse dovrà essere effettuato anticipatamente, salvo per le occupazioni temporanee con materiale da costruzione, il cui conteggio sarà regolato alla fine di ogni concessione.

Art. 10

E' in facoltà del Municipio di esperire per le concessione un'asta pubblica, salvo sempre il disposto dell'art. 4.

Art. 11¹

Art. 12

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvato dall'autorità governativa e sarà applicato anche ai precari esistenti.

Adottato dal Consiglio Comunale il 5 marzo 1925.
Approvato dal Lod. Consiglio di Stato con Ris. N. 3687 del 18 giugno 1925.

¹articolo abrogato con il regolamento per la tassa di occupazione del suolo pubblico comunale del 27.4.1970.